

# Normativa in materia di redazione dei bilanci di esercizio quale si configura a partire dagli anni 2005-2006.

➤ Duplice sistema di riferimento in materia di redazione dei bilanci individuali e consolidati

- Vigente normativa in “evoluzione” (integrata dai principi contabili)
  - *Direttiva n. 2001/65/CE*: valutazione “Fair Value” degli strumenti finanziari compresi i derivati (IAS 39)
  - *Direttiva n. 2003/51/CE*: modifica di precedenti direttive al fine di armonizzarle con i principi IAS (16 - 38 - 40)
- Principi contabili internazionali emanati dallo IASB

➤ Regolamento (Ce) n. 1602/2002

- applicazione obbligatoria IAS /IFRS ai conti consolidati delle Società i cui titoli sono quotati nei mercati regolamentati

➤ Regolamenti (Ce): n. 1725/2003, n. 707/2004, n. 2086/2004, n. 2236/2004  
n. 2237/2004, n. 2238/2004, n. 211/2005

➤ Decreto Legislativo n. 38/2005

(in attuazione della Legge Comunitaria 2003 - art. 25)

# Ambito di applicazione dei principi IAS/IFRS secondo il Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e il D. Lgs. n. 38/2005

## I.

### Obbligo dal 2005

- A) **Bilancio consolidato** di:
- società quotate
  - società non quotate:
    1. società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
    2. banche italiane
    3. società di assicurazioni
    4. altri enti finanziari “vigilati”

### Obbligo dal 2006

- B) **Bilancio individuale** di società di cui al pt. A) - tranne n. 3. -  
**(facoltà per il 2005)**
- C) **Bilancio individuale** di società di assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato

## II.

### Esclusione

- D) **Bilancio di imprese minori** (che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.C.)
- E) **Bilancio individuale** di imprese di assicurazioni non obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS (*fino ad ulteriore coordinamento*)

## III.

### Facoltà dal 2005

- F) **Bilancio consolidato** di società non quotate
- G) **Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. A)
- H) **Bilancio individuale** di imprese consolidate da società di cui al pt. F)

### Facoltà da un esercizio successivo al 2005

(da indicare con D.M.)

- I) **Bilancio individuale** di società non quotate

**Redazione del bilancio consolidato IAS/IFRS  
in base al combinato  
Regolamento (Ce) n. 1606/2002 e D. Lgs. n. 38/2005**

**Obbligo dal 2005**

- Società quotate
- Società non quotate:
  - società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
  - banche italiane
  - società di assicurazioni
  - altri enti finanziari “vigilati”

**Facoltà dal 2005**


- Società non quotate
  - ad eccezione delle società non quotate di dimensioni minori (ai sensi dell’art. 2435 - *bis* C.C.)

# IMPIANTO NORMATIVO DEL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO il D. Lgs. 127

**INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO  
E DETERMINAZIONE PERIMETRO  
DI CONSOLIDAMENTO**  
artt. 25-26-27-28

## CONTENUTO

- \* Documenti contabili
- \* Finalità oggettiva e soggettiva del b.c.
- \* Modalità di redazione



## SPECIFICITA' DEL B.C.

- \* Situazione patrimoniale e finanziaria di gruppo
- \* Riflessi sulla nota integrativa



- \* **Metodi:**
  - integrale
  - proporzionale
  - patrim. netto
- \* Rettifiche valori infragruppo
- \* Tempo di integrazione
- \* Trattamento differenza di cons.

Principi di  
consolidamento

artt. 31-37-36  
artt. 30-33

Struttura,  
contenuto e  
valutazione

artt.32-38-39  
artt.34-35


- \* **Sistemazione:**
  - capitale e riserve di terzi
  - utile di pertinenza di terzi
- \* Elenchi nota integrativa




**DISCREZIONALITA' TECNICA nelle  
CONCRETE APPLICAZIONI**

Relazione sulla gestione: art. 40  
Controllo del B.C.: art. 41  
Pubblicazione del B.C.: art. 42


# Imprese obbligate a redigere il consolidato





**CONTROLLO RILEVANTE AI FINI DELL'INCLUSIONE  
NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO**

*L'impresa controllante ...*



**Sono esonerate dall'obbligo  
di redigere il bilancio consolidato**

**LE IMPRESE AL VERTICE  
DI GRUPPI DI MODESTE DIMENSIONI**

**LE IMPRESE SOTTOCAPOGRUPPO  
(a determinate condizioni)**



## GRUPPI DI MODESTE DIMENSIONI

Per due esercizi consecutivi  
non devono avere superato  
2 dei seguenti limiti


<b>TOTALE ATTIVO</b>  stato patrimoniale  <b>12,5</b> milioni	<b>TOTALE RICAVI</b>  vendite/prestazioni  <b>25</b> milioni	<b>DIPENDENTI</b>  occupati in media durante l'esercizio  <b>250</b>
--	---	---

- L'esonero non si applica se una delle imprese è quotata

# SOTTOGRUPPI DI IMPRESE

Le sottocapogruppo non sono soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato del sottogruppo in presenza delle 4 condizioni seguenti:

- 1 La capogruppo è soggetta al diritto di uno stato membro della CEE
- 2 La capogruppo redige e sottopone a controllo il bilancio consolidato secondo il d.lgs. 127/91 o secondo il diritto di altro stato membro
- 3 La sottocapogruppo non è quotata
- 4 La redazione del subconsolidato non è richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci della sottocapogruppo che rappresentino almeno il 5% del capitale



*La condizione n. 4 non è operante quando la capogruppo è titolare di oltre il 95% delle azioni o quote della sottocapogruppo*

# Obblighi relativi alle imprese che fruiscono dell'esonero

*gruppi di modeste dimensioni*

LE RAGIONI DELL'ESONERO DEVONO ESSERE INDICATE  
NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO

*sottocapogruppo*

LE RAGIONI DELL'ESONERO DEVONO ESSERE INDICATE  
NELLA NOTA INTEGRATIVA

LA NOTA INTEGRATIVA DEVE INDICARE ALTRESI' LA DENOMINAZIONE  
E LA SEDE DELLA CONTROLLANTE/CAPOGRUPPO CHE REDIGE IL  
BILANCIO CONSOLIDATO

COPIA IN LINGUA ITALIANA DEL BILANCIO CONSOLIDATO REDATTO  
DALLA CONTROLLANTE/CAPOGRUPPO, DELLA RELAZIONE SULLA  
GESTIONE E DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEVONO  
ESSERE DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE  
IMPRESE DEL LUOGO OVE E' LA SEDE DELLA SOTTOCAPOGRUPPO

# CASI DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

## art. 28

### *primo comma*

1 caso di esclusione OBBLIGATORIA

- ◆ Attività eterogenea

### *secondo comma*

4 casi di esclusione FACOLTATIVA

- ◆ Irrilevanza dell'inclusione
- ◆ Restrizioni nell'esercizio del controllo
- ◆ Impossibilità ad ottenere informazioni
- ◆ Possesso di partecipazioni a scopo di successiva alienazione

# OBBLIGO DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

*attività eterogenea*

Devono essere escluse le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del gruppo.

## FACOLTA' DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

*irrilevanza dell'inclusione*

Possono essere escluse le imprese controllate la cui inclusione sarebbe irrilevante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del gruppo di imprese, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti.

## FACOLTA' DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

*restrizioni nell'esercizio del controllo*

Possono essere escluse le imprese controllate quando l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni.

## FACOLTA' DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

*ritardi o costi eccessivi  
per ottenere le informazioni necessarie*

Possono essere escluse le imprese controllate quando non è possibile ottenere tempestivamente, o senza sostenere spese sproporzionate, le necessarie informazioni.



## FACOLTA' DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO

*possesso allo scopo esclusivo  
della rivendita*

Possono essere escluse le imprese controllate le cui azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

# PARTECIPAZIONI CONSOLIDATE

*metodi analitici e sintetico*

## AREA DI CONSOLIDAMENTO

*metodi analitici*

